



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1251

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 "Disciplina dell'attività di cava", art. 12, comma 3.
Definizione delle modalità per il calcolo della quantità minima di volume da estrarre per le sostanze minerali diverse dal porfido.

Il giorno **07 Agosto 2026** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che:

L'articolo 12 della legge provinciale sulle cave n. 7 del 2006, come modificato dalla legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5, disciplina le modalità di concessione delle aree di proprietà comunale, stabilendo al comma 3 che:

“Il prezzo unitario a base d'asta è riferito al metro cubo di materiale da estrarre. Il canone annuo di concessione è determinato dal prezzo unitario di aggiudicazione applicato al volume di materiale estratto nell'anno. Il canone annuo minimo, risultante dal prezzo unitario offerto per la quantità minima di volume di materiale da estrarre nell'anno individuata dal progetto di coltivazione, è dovuto anche quando la quantità estratta è inferiore a quella minima. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per il calcolo della quantità minima di volume da estrarre prevista dal progetto di coltivazione, anche differenziate in ragione delle sostanze minerali oggetto di estrazione”.

L'art. 12.2 della L.P. 7/2006 stabilisce inoltre che, anche per le cave di materiali diversi dal porfido, la concessione è aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata su aspetti qualitativi, ambientali e sociali, considerando sempre le caratteristiche del piano sull'occupazione e il possesso di certificazioni etiche e ambientali.

Con deliberazione n. 1885 del 22 novembre 2024, ai sensi dell'art. 12.1, comma 5, della L.P. 7/2006, la Giunta provinciale ha approvato il bando-tipo e aggiornato i criteri di valutazione per le concessioni di cave di porfido, stabilendo, tra le altre cose, che per tale materiale la quantità minima di volume di materiale da estrarre nell'anno corrisponda al 40% della media annua del volume previsto dal progetto di coltivazione in relazione alla durata della concessione.

Con il presente provvedimento si rende pertanto necessario definire, anche per le cave di materiali diversi dal porfido la modalità di calcolo del volume minimo annuo da estrarre: a tal fine, in analogia a quanto definito per il porfido, si ritiene opportuno individuare nel 40% del volume medio annuo la soglia massima per il volume minimo annuo da estrarre, che determina il canone minimo dovuto in ogni caso all'amministrazione concedente, precisando che il volume medio annuo previsto dal progetto di coltivazione deve tener conto dell'andamento storico della cava, qualora già attiva, e del mercato, considerando un arco temporale congruo.

Si da atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali della provincia e dell'art. 43 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in capo al Dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento, comunicato con nota prot. PAT n. 634432 di data 06/08/2026;
- visto il parere favorevole dell'Associazione provinciale delle ASUC prot. PAT n. 638115 di data 06/08/2026;
- visti gli articoli 12 e 12.2 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 recante “Disciplina dell'attività di cava”;
- vista la deliberazione n. 1885 del 22 novembre 2024;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 "Disciplina dell'attività di cava", che per le concessioni di cava relative a sostanze minerali diverse dal porfido, le Amministrazioni concedenti applichino le seguenti modalità per il calcolo del volume minimo annuo:
 - a. la quantità minima di materiale da estrarre annualmente è fissata dall'Amministrazione concedente nella misura massima del 40% della media annua del volume estraibile previsto dal progetto di coltivazione e parametrato alla durata della concessione;
 - b. nello stabilire la quantità minima di materiale da estrarre annualmente, l'Amministrazione concedente terrà conto dell'andamento medio delle estrazioni del giacimento oggetto di gara (o di giacimenti analoghi per sostanza e contesto territoriale) riferito ad un periodo congruo non inferiore agli ultimi 5 (cinque) anni;
2. di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1. si applicano alle concessioni di cava dei Comuni e delle Amministrazioni separate di uso civico con procedure indette successivamente alla data di approvazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che le indicazioni di cui al presente provvedimento sono riferite, ai sensi della legge cave, ai Comuni e alle Amministrazioni separate di uso civico;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le Amministrazioni comunali e alle Asuc sui cui territori sono situate cave di proprietà pubblica per materiali diversi dal porfido;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).